



energy to inspire the world

Memoria SNAM
Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Atto Senato 795)

Senato, Commissione 9a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Roma, 14 Settembre 2023



Modifica normativa sulla tempistica di trasmissione del Piano decennale di sviluppo delle rete di trasporto del gas naturale

Nell'ambito del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Atto Senato 795), l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 16, comma 2, del D.lgs. n. 93/2011 (recante attuazione delle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica), prevedendo che l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale debba trasmettere il piano decennale di sviluppo della rete ogni due anni - anziché annualmente - all'ARERA e al MASE, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete.

Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale



L'articolo 16, comma 2, del Decreto legislativo n. 93/2011, prevede che i gestori del sistema di trasporto predispongano gli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, i quali devono contenere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'Ambiente.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sottopone quindi gli schemi di Piano decennale alla consultazione pubblica.

Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto, elabora secondo quanto previsto a livello di Regolazione un *documento di coordinamento* con tutti gli interventi contenuti nei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale, inclusi i propri.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-quinquies) del D.lgs. n. 164/2000 (modificato dal D.lgs. n. 93/2011), per impresa maggiore di trasporto deve intendersi quell'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolga l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 93/2011, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale, si conforma alla disciplina del «Gestore di trasporto indipendente» (Independent Transmission Operator - ITO) di cui al Capo IV della Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009.

La posizione di SNAM sulla modifica normativa relativa al Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale



SNAM valuta favorevolmente quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

Tale previsione, diretta a garantire un'analogia disciplina per i piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e per quelli relativi alla rete elettrica di trasmissione nazionale, consente di superare l'attuale asimmetria che in materia caratterizza il D.lgs. n. 93/2011 ed è **considerata positivamente da SNAM anche in ragione dell'opportunità di assicurare l'omogeneità normativa indispensabile per garantire l'interazione tra i due settori nel processo della transizione energetica.**

Inoltre, rende coerente la tempistica di elaborazione del Piano nazionale con quella prevista a livello europeo: il Regolamento n.715/2009 ha stabilito che ENTSOG (European Network of Transmission System Operator for Gas) adotti ogni due anni un Piano di sviluppo della rete decennale non vincolante a livello europeo.